Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 248

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 12 settembre 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **46.500** - Semestrale L. **24.500** - Trimestrale L. **12.700** - Un fascicolo L. **150** - Supplementi ordinari: L. **150** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. **30.000** - Semestrale L. **16.000** - Trimestrale L. **8.500** - Un fascicolo L. **150** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 00387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r, — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 00387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1977, n. **687.**

Modificazione allo statuto del « Consorzio per l'aeroporto giuliano », in Ronchi dei Legionari.

N. 687. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per la difesa, viene approvata la modificazione all'art. 4 dello statuto del « Consorzio per l'aeroporto giuliano », in Ronchi dei Legionari (Gorizia), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, n. **338.**

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1977
Registro n. 6 Trasporti, foglio n. 182

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1977.

Modificazione alla « Tariffa per le prestazioni professionali dei geologi ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 17 della legge 15 luglio 1966, n. 616;

Viste le proposte formulate dal Consiglio nazionale dell'ordine dei geologi nelle sedute del 7-8 febbraio 1977 e del 14 giugno 1977;

Decreta:

1) I compensi professionali previsti dal decreto ministeriale 18 novembre 1971 « Tariffa per le prestazioni professionali dei geologi » vengono aumentati secondo quanto in appresso indicato.

2) I compensi degli onorari minimi a vacazione di cui al capo II, art. 13, del decreto ministeriale 18 novembre 1971, sono fissati nella misura di:

L. 5.000 per il professionista incaricato;
L. 3.500 per l'aiuto iscritto all'albo;
L. 2.500 per l'aiuto di concetto.

3) Gli onorari a quantità di cui al capo III (articoli 15, 16 e 17) del decreto ministeriale 18 novembre 1971 vengono aumentati per ogni singola voce del 40 per cento.

4) Gli importi delle analisi e prove di cui al capo VI, art. 29, del decreto ministeriale 18 novembre 1971, vengono aumentati del 40 per cento.

5) Le prestazioni inerenti alle cave e miniere (capo VII del decreto ministeriale 18 novembre 1971), per quanto riguarda i rilievi a quantità previsti dagli articoli 32 e 33, sono aumentati del 40 per cento.

6) Le tariffe per indagini di fotogeologia previste al capo IX del decreto ministeriale 18 novembre 1971, indicate per le categorie da A ad H dell'art. 40, vengono aumentate del 60 per cento.

Roma, addì 22 luglio 1977

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9571)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bronchival R.M. » della ditta A. Ghiglioni - Lab. farm. ferrarese Aghipharma, in Ferrara. (Decreto di revoca n. 5009/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 11 agosto 1951 con il quale venne registrata al n. 3498 la specialità medicinale denominata « Bronchival R.M. » sciroppo, a nome della ditta A. Ghiglioni - Lab. farm. ferrarese « Aghipharma », con sede in Ferrara, corso Isonzo, 99 (già in Ferrara, corso Roma, 36), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 15 febbraio 1963, registrata a Caserta il 19 febbraio 1963 al n. 4715, vol. 122, con la quale il prodotto suddetto venne ceduto alla ditta Zama S.p.a., con sede in Casagiove (Caserta), via Nazionale Appia n. 74;

Considerato che questo Ministero non ha dato corso al richiesto trasferimento di autorizzazione in quanto la ditta acquirente non ha inviato la documentazione di rito;

Considerato che all'officina della ditta produttrice è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Bronchival R.M. » sciroppo, nella confezione flacone × g 270, registrata al n. 3498, in data 11 agosto 1951, a nome della ditta A. Ghiglioni - Lab. farm. ferrarese « Aghipharma », con sede in Ferrara, corso Isonzo n. 99, ceduta successivamente, con atto privato in data 19 febbraio 1963, alla ditta Zama S.p.a., con sede in Casagiove (Caserta), via Nazionale Appia n. 74.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1977

(9611) *Il Ministro*: DAL FALCO

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Genova.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 4 febbraio 1976, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la strada interprovinciale passo del Turchino-passo del Faiallo nell'ambito del comune di Genova;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Genova;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè si tratta di un tratto di strada paesisticamente qualificato per le eccezionali visuali

panoramiche e i quadri ambientali che da essa si godono e le cui fasce laterali hanno caratteristiche di aspetto naturalistico di particolare pregio in quanto complementari al godimento della visione panoramica e perchè determinano una pregevole cornice di primo piano fiancheggiante la strada stessa;

Decreta:

La zona, come sottospecificata, sita nel territorio del comune di Genova ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: tratto della strada interprovinciale passo del Turchino-passo del Faiallo attraversante il territorio del comune di Genova e più precisamente a partire dal suo innesto prossimo all'imbocco della galleria del passo del Turchino fino al limite del confine comunale, per una fascia di m. 250 (duecentocinquanta) sia a monte che a valle (misurati dai punti di tangenza dal ciglio stradale, in proiezione orizzontale).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 2 agosto 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Estratto del verbale 4 febbraio 1976, n. 68

Elenchi:

1) GENOVA: strada interprovinciale passo del Turchino-passo del Faiallo-Vara Superiore. Vincolo ai sensi dellart. 1, comma 4, della legge n. 1497/1939.

(*Omissis*).

Siccome proposta dal presidente e approvato all'unanimità dai membri presenti della commissione provinciale, il tratto della strada predetta, attraversante il territorio del comune di Genova e più precisamente a partire dal suo innesto prossimo all'imbocco della galleria del passo del Turchino fino al limite del confine comunale, per una fascia di m. 250 (duecentocinquanta) sia a monte che a valle (misurati dai punti di tangenza dal ciglio stradale, in proiezione orizzontale) sia sottoposta alla tutela di cui alla legge n. 1497/1939, art. 1, comma 4, per la seguente motivazione:

« Tratto di strada paesisticamente qualificato per le eccezionali visioni panoramiche e per i quadri ambientali che da esso si godono ».

(*Omissis*).

(9475)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1977.

Ricostituzione del comitato amministratore della Cassa speciale di previdenza tra gli agenti delle Ferrovie nord Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 97, modificato con decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 575;

Visti gli articoli 13 e 24 dello statuto della Cassa speciale di previdenza per gli agenti delle Ferrovie nord Milano approvato con regio decreto 10 gennaio 1938, n. 51 e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1962, n. 1179;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1969 relativo alla ricostituzione del comitato amministratore della Cassa speciale di previdenza tra gli agenti delle Ferrovie nord Milano ed alla conferma dei membri del collegio dei revisori della Cassa medesima già nominati con i decreti ministeriali 1° giugno 1960 e 11 dicembre 1967;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione del comitato amministratore anzidetto, scaduto per compiuto triennio;

Ritenuta altresì l'opportunità di confermare nel collegio dei revisori, i rappresentanti del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e dell'azienda, nelle persone del dott. Giuseppe Filippone e del dott. Lino Castelli nominati rispettivamente con decreto ministeriale 24 novembre 1975 e 25 febbraio 1965 e di sostituire il dott. Carlo Gasparri, rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, collocato a riposo;

Viste le note n. 2447 del 27 ottobre 1975 e n. 1654 del 6 luglio 1977 con le quali il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ha comunicato le designazioni effettuate dalla società Ferrovie nord Milano e dal personale iscritto alla Cassa ed in attività di servizio per la nomina dei rispettivi rappresentanti in seno al comitato amministratore;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato amministratore della Cassa speciale di previdenza tra gli agenti delle Ferrovie nord Milano è ricostituito come segue:

In rappresentanza della società:

Stiriti Paolo, Cesi Giannantonio, Picchi Giorgio e Giacominelli Ovidio, membri effettivi; Agostini Gustavo, Siena Arnaldo, Petruzzellis Paolo e Valsecchi Franco, membri supplenti.

In rappresentanza del personale:

Pavesi Mario, Cozzi Enrico, Berrini Aurelio e Lamperti Ermanno, membri effettivi; Monosilio Luciano, Galbiati Emilio, Nepgen Carlo e Pellegrini Rachele, membri supplenti.

Art. 2.

Il collegio dei revisori della Cassa medesima è così composto:

Castagno dott. Sergio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Filippone dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Castelli dott. Lino, in rappresentanza dell'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1977

Il Ministro: ANSELMI

(9452)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1977.

Determinazione del tasso di attualizzazione del contributo in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 2 maggio 1976, n. 183, recante la disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 2 maggio 1976, n. 183, recante la disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80;

Visto l'art. 17 della legge predetta che disciplina l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali ed autorizza la Cassa per il Mezzogiorno a concedere in unica soluzione, sulle relative operazioni, un contributo in conto canoni di valore equivalente alla somma dei contributi in conto capitale e dei contributi agli interessi di cui le operazioni stesse godrebbero se realizzate con un mutuo agevolato;

Visto, in particolare, il quarto comma del cennato art. 17 il quale dispone che l'importo equivalente ai contributi sugli interessi è determinato ad un tasso di attualizzazione fissato con decreto del Ministro per il tesoro;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 luglio 1977, con il quale, per effetto del sistema di variazione automatica dei tassi di riferimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, si dispone che per il bimestre luglio-agosto 1977, il tasso stesso è fissato nella misura del 15,90 % ed è così composto:

a) il 14,15 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,75 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi;

Ritenuto che ai fini della determinazione del cennato tasso di attualizzazione può essere preso a base il tasso di riferimento, fissato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, per le operazioni di credito industriale, all'uopo decurtato della quota relativa al diritto di commissione nonché di un ulteriore punto percentuale in via forfettaria, in analogia a quanto praticato in sede di determinazione dei tassi di attualizzazione dei contributi statali per altri settori;

Considerato che il tasso di attualizzazione del contributo in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria previste dall'art. 17 della legge n. 183 sopra citata deve ragguagliarsi per il bimestre luglio-agosto 1977 al 13,15 % e che detto tasso di attualizzazione varierà successivamente di bimestre in bimestre in relazione all'andamento del costo della provvista dei fondi per gli istituti;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 2 maggio 1976, n. 183, il tasso di attualizzazione del contributo in conto canoni che la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a corrispondere sulle operazioni di locazione finanziaria previste dalla legge stessa, è fissato, per il bimestre luglio-agosto 1977, nella misura del 13,15 per cento.

Il tasso di attualizzazione di cui sopra varierà bimestralmente in relazione all'andamento del costo puro della provvista dei fondi — dedotto un punto percentuale — indicato con il decreto relativo al credito industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sopra citato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1977
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 221

(9573)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1977.

Trattamento economico del personale insegnante che in Sicilia e in Valle d'Aosta presta a tempo indeterminato la propria opera nei corsi di formazione professionale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 11 febbraio 1970, n. 35, che ha posto a carico del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, nella misura da stabilirsi anno per anno con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la spesa per il trattamento economico degli istruttori con rapporto di impiego a tempo indeterminato che, per almeno sette mesi l'anno e con un orario di insegnamento non inferiore a 12 ore settimanali, in caso di istruttori teorici, e a 24 ore settimanali, in caso di istruttori pratici o di aiuto-istruttori, prestano la loro attività nei corsi di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni;

Visto l'art. 17, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Considerato che, nel corso dell'anno addestrativo 1976-77, a tutti gli istruttori teorici e pratici dei corsi sovvenzionati con il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, va assicurato, a carico del fondo stesso, il trattamento economico previsto dalla circolare ministeriale n. 29 del 3 novembre 1971, richiamata nelle istruzioni successivamente impartite;

Decreta:

Per il periodo intercorrente tra il termine dell'anno addestrativo 1976-77 e l'inizio dell'anno addestrativo 1977-78, la spesa per il trattamento economico degli

istruttori che, in Sicilia e Valle d'Aosta, prestano la propria opera nei corsi previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge 11 febbraio 1970, n. 35, viene assunta dal fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

Tale spesa, integrata da quella per gli oneri sociali, viene assunta dal fondo predetto in misura pari al 100% dell'ultima retribuzione mensile fruita dagli istruttori stessi, ai sensi della circolare specificata nelle premesse, per l'attività didattica prestata nei corsi afferenti all'anno addestrativo 1976-77 ove gli interessati, nel periodo di cui al precedente comma, risultino in costanza di rapporto di lavoro e siano impegnati comunque in attività formative o di aggiornamento.

La spesa di cui ai commi precedenti farà carico al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1977-78 e sarà imputata al cap. 5159.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1977

Il Ministro: ANSELMI

(9511)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Brescia;

Viste le dimissioni del dott. Pietro Reginella da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria;

Vista la nota n. 4792 dell'8 luglio 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Brescia ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il dott. Francesco Di Vieto in sostituzione del dott. Pietro Reginella;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Francesco Di Vieto è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Brescia in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del dott. Pietro Reginella, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1977

Il Ministro: ANSELMI

(9449)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1977.

Modificazione all'art. 11 del decreto ministeriale 15 maggio 1972, relativo al trasporto marittimo di merci pericolose in colli caricati su veicoli aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili, su rotabili ferroviari oppure contenuti in casse mobili (contenitori).

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
(AD INTERIM) E
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Viste le norme particolari per le varie classi di merci pericolose, emanate ai sensi dell'art. 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Visto l'art. 11 del decreto ministeriale 15 maggio 1972 che pone le norme per il trasporto marittimo di merci pericolose in colli caricati su veicoli aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili, su rotabili ferroviari oppure contenuti in casse mobili (contenitori);

Sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

Il punto 3. dell'art. 11 del decreto ministeriale 15 maggio 1972, citato nelle premesse, è modificato come segue:

« 3. E' vietato il trasporto marittimo di casse mobili (contenitori) contenenti merci pericolose per le quali le disposizioni delle tabelle allegate alle norme particolari approvate con i decreti ministeriali di cui all'articolo 4 del regolamento prevedono il getto a mare in caso di emergenza. Tuttavia, nel caso in cui avvenga in casse mobili (contenitori) con pareti laterali mobili di telo, il trasporto stesso può essere effettuato a condizione che le casse mobili (contenitori) siano sistemate sul ponte di coperta, sulle file esterne inferiori e lontano dagli alloggi ed inoltre siano riempite con un solo piano di fusti sistemati in posizione verticale ed adeguatamente rizzati ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1977

Il Ministro: RUFFINI

(9608)

ORDINANZA MINISTERIALE 31 agosto 1977.

Profilassi vaccinale obbligatoria dell'afta epizootica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Ritenuto opportuno proseguire l'azione di profilassi vaccinale nei confronti dell'afta epizootica;

Ordina:

Art. 1.

E' resa obbligatoria la vaccinazione antiaftosa dei bovini, dei bufali, degli ovini e dei caprini di età superiore a tre mesi che si trovino nel territorio nazionale, secondo le modalità ed i tempi indicati nei successivi articoli.

Per la regione della Valle d'Aosta si applica la legge regionale 12 agosto 1957, n. 3, concernente le norme per la profilassi antiaftosa del bestiame in Valle d'Aosta, modificata dalla legge regionale 17 novembre 1976, n. 52.

Art. 2.

Dal 15 settembre 1977 al 15 febbraio 1978 saranno sottoposti a trattamento immunizzante i bovini e i bufali.

Dal 1° aprile al 30 giugno 1978 saranno sottoposti a trattamento immunizzante gli ovini ed i caprini che si spostano per la monticazione ed i bovini ed i bufali che, esclusi nella prima fase operativa, hanno nel frattempo raggiunta l'età di tre mesi. In questo secondo periodo verranno rivaccinati anche i bovini ed i bufali che, nella loro carriera produttiva, sono stati sottoposti ad un solo trattamento immunizzante antiaftoso.

Il trattamento immunizzante degli ovini e dei caprini, di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato prima della monticazione da oltre quindici giorni e da non oltre quattro mesi. L'avvenuto trattamento immunizzante dovrà essere annotato dal veterinario comunale nei certificati previsti dagli articoli 42 e 43 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Art. 3.

Nel territorio della Sicilia la vaccinazione antiaftosa obbligatoria è estesa a tutti gli ovini ed i caprini ivi presenti di età superiore a tre mesi. L'esecuzione di detto trattamento immunizzante avverrà, per quanto concerne le modalità tecniche ed organizzative, in conformità alle disposizioni contenute nella presente ordinanza ma non sara soggetto ai limiti di tempo stabiliti nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il vaccino antiaftoso, preparato esclusivamente dagli istituti zooprofilattici sperimentali, autorizzati alla produzione dei virus aftosi, è distribuito gratuitamente per il tramite degli uffici veterinari provinciali e per il tramite degli uffici appositamente designati dalle regioni che, di volta in volta, ne faranno richiesta al Ministero della sanità.

Art. 5.

La vaccinazione è eseguita da veterinari comunali o da altri veterinari, regolarmente iscritti all'albo professionale, appositamente autorizzati dal veterinario provinciale o dall'autorità sanitaria cui siano state trasferite, da parte delle regioni, le attribuzioni del veterinario provinciale.

Dell'avvenuta vaccinazione va data comunicazione quindicinale all'autorità sanitaria competente su modello conforme all'allegato modello 1.

I veterinari liberi esercenti rimettono copia del modello anche al veterinario comunale.

Art. 6.

Per la esecuzione dei trattamenti immunizzanti previsti dalla presente ordinanza, il Ministero della sanità pone a disposizione dei presidenti delle regioni a statuto speciale, ai fini della corresponsione dei compensi ai veterinari che effettuano detti trattamenti, i fondi occorrenti secondo i parametri di spesa previsti dal decreto ministeriale 14 maggio 1976.

Art. 7.

Non potrà essere effettuato alcun trattamento immunizzante antiaftoso al di fuori di quelli obbligatori previsti dalla presente ordinanza, dal vigente regolamento di polizia veterinaria e dagli altri decreti e ordinanze in materia, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della sanità.

La esecuzione dei trattamenti immunizzanti autorizzati ai sensi del precedente comma non è soggetta ai limiti di tempo stabiliti dal precedente art. 2.

Art. 8.

Sono esentati dall'obbligo della vaccinazione antiaftosa gli animali destinati ad essere impiegati per il controllo dei vaccini antiaftosi.

I veterinari provinciali o le autorità sanitarie cui siano state trasferite, da parte delle regioni, le attribuzioni del veterinario provinciale possono, sempreché la situazione epizootologica nei confronti dell'afta epizootica lo consenta:

a) esentare dall'obbligo della vaccinazione antiaftosa gli animali da esportare in Paesi esteri che non richiedono la vaccinazione stessa. In tali casi l'esenzione dall'intervento immunizzante va estesa a tutti gli animali presenti negli allevamenti interessati nei quali la vaccinazione antiaftosa verrà effettuata subito dopo l'allontanamento degli animali da esportare;

b) consentire il rinvio della vaccinazione antiaftosa al periodo 1° aprile-30 giugno 1978 per i bovini di allevamenti situati in zone montane o di difficile accesso nel periodo autunno-inverno.

Della applicazione delle norme di cui al precedente comma, lettere *a*) e *b*), l'autorità competente deve dare immediata comunicazione al Ministero della sanità.

Per la concessione di ogni altra eventuale deroga ai tempi di vaccinazione previsti dalla presente ordinanza dovrà essere richiesta, da parte della competente autorità sanitaria, la preventiva autorizzazione del Ministero della sanità.

Art. 9.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono punite a termine di legge.

Roma, addì 31 agosto 1977

Il Ministro: DAL FALCO

MODELLO 1

PROVINCIA DI . . . . Istituto produttore vaccino usato . . . . . .

COMUNE DI . . . . Serie e numero . . . . . .

VACCINAZIONE ANTIAFTOSA

Ordinanza ministeriale .

Quindicina dal . . . . . al . . . .

Nome e cognome del proprietario degli animali	Località in cui trovansi gli animali	Vitelli sotto l'anno	Vitelli sopra l'anno	Manze	Vacche	Tori	Buoi	Bufali	Ovini e caprini	Animali sotto età vaccinale		
										Bovini	Bufali	Ovini e caprini
		N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.

. . . . li . . . .

Il veterinario vaccinatore

. . . .

(9663)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1766/77 del consiglio, del 25 luglio 1977, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1977, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali.

Regolamento (CEE) n. 1767/77 del consiglio, del 25 luglio 1977, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1977, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali.

Regolamento (CEE) n. 1768/77 del consiglio, del 25 luglio 1977, che fissa le norme generali relative alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1977, ad alcuni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi internazionali.

Regolamento (CEE) n. 1769/77 del consiglio, del 25 luglio 1977, relativo alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1977, ad alcuni paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi internazionali.

Regolamento (CEE) n. 1770/77 della commissione, del 29 luglio 1977, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2102/75 che determina la quantità di patate necessaria per la fabbricazione di una tonnellata di fecola.

Pubblicati nel n. L 192 *del* 30 *luglio* 1977.

(28/C)

Regolamento (CEE) n. 1771/77 della commissione, del 29 luglio 1977, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 193 *del* 1° *agosto* 1977.

(29/C)

Regolamento (CEE) n. 1772/77 della commissione, del 22 luglio 1977, che determina gli importi degli elementi e gli importi compensativi, nonchè i dazi addizionali applicabili all'importazione, per il periodo dal 1° agosto al 31 ottobre 1977 incluso, delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 1059/69.

Pubblicato nel n. L 194 *del* 1° *agosto* 1977.

(30/C)

Regolamento (CEE) n. 1773/77 della commissione, del 1° agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1774/77 della commissione, del 1° agosto 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1775/77 della commissione, del 28 luglio 1977, che determina le condizioni alle quali è subordinata l'ammissione di taluni prodotti petroliferi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione, in funzione della loro destinazione particolare.

Regolamento (CEE) n. 1776/77 della commissione, del 1° agosto 1977, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito lo elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e stacciature originarie dell'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 1777/77 della commissione, del 1° agosto 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 195 *del* 2 *agosto* 1977.

(31/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma (cattedra di diritto costituzionale I).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di diritto costituzionale I) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9764)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bellaria Igea Marina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 2 settembre 1977, il comune di Bellaria Igea Marina (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 238.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4405/M)

Autorizzazione al comune di Ripa Teatina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 settembre 1977, il comune di Ripa Teatina (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4411/M)

Autorizzazione al comune di Solarolo Rainerio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 2 settembre 1977, il comune di Solarolo Rainerio (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.130.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4416/M)

Autorizzazione al comune di Framura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 settembre 1977, il comune di Framura (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4408/M)

Autorizzazione al comune di Camerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 settembre 1977, il comune di Camerano (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 114.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4410/M)

Autorizzazione al comune di Lettomanoppello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 settembre 1977, il comune di Lettomanoppello (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.250.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4412/M)

Autorizzazione al comune di Tocco da Casauria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 settembre 1977, il comune di Tocco da Casauria (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4413/M)

Autorizzazione al comune di Nocara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 settembre 1977, il comune di Nocara (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.010.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4406/M)

Autorizzazione al comune di Bortigali ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 settembre 1977, il comune di Bortigali (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 18.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4407/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 175

Corso dei cambi dell'8 settembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	882,20	882,20	882 —	882,20	882,20	882,15	882,10	882,20	882,20	882,20
Dollaro canadese	820,85	820,85	821 —	820,85	820,88	820,80	820,80	820,85	820,85	820,85
Franco svizzero	370,80	370,80	370,70	370,80	370,80	370,75	370,72	370,80	370,80	370,80
Corona danese	143,37	143,37	143,30	143,37	143,35	143,35	143,38	143,37	143,37	143,35
Corona norvegese	162,45	162,45	162,40	162,45	162,36	162,40	162,40	162,45	162,45	162,45
Corona svedese	181,85	181,85	181,77	181,85	181,80	181,80	181,83	181,85	181,85	181,85
Fiorino olandese	359,66	359,66	359,90	359,66	359,60	359,65	359,77	359,66	359,66	359,65
Franco belga	24,708	24,708	23,69	24,708	24,70	24,65	24,71	24,708	24,708	24,70
Franco francese	179,77	179,77	179,80	179,77	179,75	179,75	179,77	179,77	179,77	179,75
Lira sterlina	1538,20	1538,20	1538 —	1538,20	1537,40	1038,15	1538,16	1538,20	1538,20	1538,20
Marco germanico	380,60	380,60	380,70	380,60	380,55	380,55	380,58	380,60	380,60	380,55
Scellino austriaco	53,52	53,52	53,48	53,52	53,50	53,50	53,53	53,52	53,52	53,50
Escudo portoghese	21,80	21,80	21,72	21,80	21,71	21,75	21,70	21,80	21,80	22,80
Peseta spagnola	10,444	10,444	10,46	10,444	10,44	10,40	10,447	10,444	10,444	10,44
Yen giapponese	3,311	3,311	3,3225	3,311	3,31	3,30	3,313	3,311	3,311	3,30

Media dei titoli dell'8 settembre 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	80,200
Redimibile 3,50 % 1934	98,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	95,050
» 5 % (Ricostruzione)	96,875
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,700
» 5 % (Città di Trieste)	93,525
» 5 % (Beni esteri)	93,450
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,650
» 5,50 % » » 1968-83	76,700
» 5,50 % » » 1969-84	73,450
» 6 % » » 1970-85	75,050
» 6 % » » 1971-86	74,550
» 6 % » » 1972-87	70,550
» 9 % » » 1975-90	80,750
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	79,600
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	95,800
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,325
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,225
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,225
» poliennali 7 % 1978	96,850
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	93,150
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,425
» » 9 % 1980	89,650
» » 10 % 1981	90,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 settembre 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	882,15
Dollaro canadese	820,825
Franco svizzero	370,76
Corona danese	143,375
Corona norvegese	162,425
Corona svedese	181,84
Fiorino olandese	359,715
Franco belga	24,709
Franco francese	179,77
Lira sterlina	1538,18
Marco germanico	380,59
Scellino austriaco	53,525
Escudo portoghese	21,75
Peseta spagnola	10,445
Yen giapponese	3,312

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di perito analista in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto delle stazioni sperimentali per l'industria (stazione sperimentale dei combustibili in San Donato Milanese).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 130, concernente il riordinamento del personale delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1971, registro n. 9, foglio n. 37, con il quale è stata approvata la nuova pianta organica e la denominazione delle nuove qualifiche del personale delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a bandire un concorso per coprire un posto nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto delle stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il parere favorevole n. 13/74 del 18 giugno 1974, espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione sui programmi di esame per periti analisti delle stazioni sperimentali dell'industria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di perito analista in prova (parametro 160) nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto delle stazioni sperimentali per l'industria (stazione sperimentale dei combustibili in San Donato Milanese, Milano).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti del diploma di perito industriale ad indirizzo chimico industriale.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e di robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e sempreché esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato per quei concorrenti che si trovino in una delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II - Ufficio concorsi - Via Molise n. 2 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (ufficio protocollo della Direzione generale degli affari generali).

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero o spedite per posta dopo il termine di cui trattasi.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quale disposizione di legge hanno diritto all'aumento del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali o quelle eventualmente riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni oppure i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni, sia positive che negative, di cui al precedente art. 5 del presente decreto di concorso e, richiamate allo schema semplificativo, allegato *A*, non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza e preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle forme prescritte che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precendenti articoli 3, punto 5), e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti, per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi, secondo le vigenti disposizioni in materia.

C) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. *Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato* era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) Certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio *produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3)*, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non e' di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I concorrenti che si trovino alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*), *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, *comma secondo*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a carattere pratico, ed un colloquio, secondo il seguente programma:

Prova scritta:

a) svolgimento di un tema di argomento chimico-industriale, eventualmente corredato da calcoli stechiometrici e termochimici;

Prova pratica:

b) analisi tecnica di un combustibile.

Colloquio:

a) discussione dei risultati delle prove scritta e pratica;

b) interrogazioni relative ad argomenti di chimica analitica applicata ai combustibili;

c) nozioni di legislazione sociale e le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

d) traduzione riassuntiva di un testo di carattere chimico-analitico da una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesca (a scelta del candidato).

Art. 13.

Gli esami scritto-pratici avranno luogo presso la stazione sperimentale dei combustibili in San Donato Milanese (Milano), via Galileo Galilei n. 1, *nei giorni* 30 *e* 31 *gennaio* 1978, *con inizio alle ore* 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

La data ed il luogo del colloquio saranno fissati direttamente dalla commissione.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritto-pratica. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quelle in cui essi debbono sostenerlo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 14.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei prescritti documenti di riconoscimento.

Art. 15.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritto-pratica saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 16.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritto-pratiche e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritto-pratiche e del voto ottenuto nel colloquio.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

Il vincitore del concorso sarà assunto con la qualifica di perito analista in prova (parametro 160), nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto della stazione sperimentale dei combustibili in San Donato Milanese (Milano), con trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

La nomina in ruolo avrà luogo dopo compiuto un periodo di prova della durata di anni due, durante i quali, ove non si dimostri idoneo alle funzioni assegnate, potrà essere dispensato su parere conforme del consiglio di amministrazione.

Il vincitore che, allo scadere del periodo di prova, non consegue la nomina in ruolo è dispensato dal servizio con diritto alla liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il vincitore che, nel termine stabilito, non assume regolare servizio presso la stazione sperimentale dei combustibili in San Donato Milanese (Milano), senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, decade dalla nomina.

Al vincitore del concorso non compete alcun rimborso oltre quello relativo alle spese di viaggio dalla sua residenza alla stazione sperimentale dei combustibili in San Donato Milanese (Milano), ai sensi dell'art. 29 della legge n. 836 del 18 dicembre 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1977
Registro n. 8 *Industria, foglio n.* 211

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, ad un posto di perito analista in prova (parametro 160), nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto delle stazioni sperimentali per l'industria (stazione sperimentale dei combustibili in San Donato Milanese, Milano).

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . coseguito presso . . . . . in data . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . . . (5);

8) di scegliere come lingua obbligatoria per il colloquio l'inglese, il francese o il tedesco.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data . . . .

Firma . . . . . .

Visto: per l'autenticazione della firma del sig . . . (6).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario dichiarare di aver prestato servizio come impiegato presso pubblica amministrazione, indicando altresì gli eventuali motivi della risoluzione del rapporto d'impiego.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali e sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(9348)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione del bando di concorso riservato, per esami, a quindici posti di ragioniere principale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie.

Nel supplemento ordinario n. 2 del Bollettino ufficiale, parte II, atti di amministrazione, n. 21-22 del 26 maggio-2 giugno 1977, e stato pubblicato il bando di concorso riservato, per esami, a quindici posti di ragioniere principale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui trattasi decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso.

(9582)

Avviso relativo alla pubblicazione del bando di concòrso riservato, per esami, a nove posti di segretario principale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie.

Nel supplemento ordinario n. 2 del Bollettino ufficiale, parte II, atti di amministrazione, n. 21-22 del 26 maggio-2 giugno 1977, e stato pubblicato il bando di concorso riservato, per esami, a nove posti di segretario principale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui trattasi decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso.

(9583)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI MASSA MARITTIMA

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di ricerche cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di ricerche cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Massa Marittima (Grosseto).

(9649)

OSPEDALE « CUTRONI ZODDA » DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Concorso ad un posto di assistente della sezione di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Barcellona Pozzo di Gatto (Messina).

(9683)

OSPEDALE « G. CONSALVI » DI CASOLI

Concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Casoli (Chieti).

(9679)

OSPEDALE « L. BONOMO » DI ANDRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;
un posto di primario della divisione O.R.L.;
un posto di primario della divisione di pediatria;
un posto di aiuto del servizio di medicina nucleare;
un posto di aiuto del centro emotrasfusionale;
un posto di aiuto del servizio di neuroradiologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;
due posti di aiuto della divisione di neurochirurgia;
tre posti di assistente della divisione di medicina generale;
due posti di assistente della divisione di chirurgia generale;
tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente del servizio di radiologia;
un posto di assistente del servizio di autonomo di pronto soccorso;
un posto di assistente del servizio di cardiologia;
un posto di assistente del servizio di istologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Andria (Bari).

(9676)

OSPEDALE OFTALMICO «DE NICASTRI» DI LUCERA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente oculista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lucera (Foggia).

(9675)

OSPEDALE «P. TOMITANO» DI ODERZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'ente in Oderzo (Treviso).

(9677)

OSPEDALE CIVILE DI S. DONÀ DI PIAVE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto capo del servizio angiografico;

un posto di aiuto del servizio di accettazione e pronto soccorso (disciplina equivalente: chirurgia generale);

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Donà di Piave (Venezia).

(9682)

RIUNITI OSPEDALI «S. GIOVANNI BATTISTA E DELL'UNIONE» DEL COMPRENSORIO DI FOLIGNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno a:

un posto di aiuto di medicina generale addetto alla divisione lungodegenti;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

due posti di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Foligno (Perugia).

(9680)

OSPEDALE DI MINTURNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Minturno (Latina).

(9673)

OSPEDALE CIVILE DI DEMONTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente della divisione di medicina;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di assistente medico di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Demonte (Cuneo).

(9674)

OSPEDALE « F. VENEZIALE » DI ISERNIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto pediatra;

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Isernia

(9672)

OSPEDALE CIVILE DEGLI INFERMI « B. RAMAZZINI » DI CARPI

Concorso ad un posto di primario di radiologia e terapia fisica

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Carpi (Modena).

(9650)

OSPEDALE « DI VENERE » DI BARI-CARBONARA

Concorso a tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari-Carbonara.

(9681)

OSPEDALE CIVILE DI VENARIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario;

un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Venaria (Torino).

(9684)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA-S. PIER D'ARENA

Concorso a due posti di assistente di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli e per esami, a due posti di assistente di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Genova-S. Pier d'Arena.

(9651)

OSPEDALE CIVILE « V. EMANUELE II » DI ATESSA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Atessa (Chieti).

(9678)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772480)